

**INPS - Messaggio 6 marzo 2014, n. 3116**

**Requisiti per il diritto al trattamento pensionistico per il personale non vedente iscritto alla Gestione Dipendenti Pubblici.**

Pervengono numerose richieste di chiarimento in merito ai requisiti per il diritto alla pensione nei confronti del personale non vedente iscritto alla gestione dipendenti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 201/11 convertito con legge n. 214/11.

**Pensione di vecchiaia**

Per i lavoratori in esame si confermano i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia già in vigore alla data del 31/12/92, così come previsto dall'art. 1, comma 6 del D.Lgs n. 503/92 sia per quanto riguarda il requisito anagrafico, confermando le disposizioni impartite con la Circolare I. P. n. 16 del 23/07/1993, sia per quello contributivo (15 anni).

Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita e la disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile).

**Pensione anticipata**

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 214/11, di conversione del DL 201/11, i requisiti per il diritto a pensione anticipata prescritti dalla disposizione legislativa in esame, validi per la generalità dei lavoratori, si applicano anche al personale non vedente (cfr. Circolare INPS n. 37 del 14/03/2012).

Il Direttore Centrale  
Gabriele Uselli